



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

STATUTO DEL COMUNE

adottato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 del 15/10/1991 e n. 111 del 19/12/1991

modifiche per adeguamento alle norme introdotte dalla Legge n. 81/1993 e dalla Legge n. 415/1993 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12/01/1994 e n. 29 del 23/03/1994

modifiche per adeguamento alla Legge n. 127/1997 in tema di snellimento dell'attività amministrativa approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/1998

modifiche per adeguamento alla Legge n. 265/1999 in materia di autonomia e di ordinamento degli Enti Locali approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/06/2000

modifiche per entrata in vigore del D.Lgs n. 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2001

modifiche per l'adeguamento al Titolo V della Costituzione e alla Legge Costituzionale n. 131/2003 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/04/2004

integrazioni artt. 2 e 66 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'08/06/2010

in vigore dal 5 agosto 2010

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

	pagina
Art. 1 Denominazioni e funzioni del comune	1
Art. 2 Finalità	1
Art. 3 Territorio e sede	2
Art. 4 Stemma e gonfalone	2

TITOLO II – LO STATUTO E I REGOLAMENTI

Art. 5 Statuto	2
Art. 6 Regolamenti	3
Art. 7 Conflitto di attribuzioni	4
Art. 8 Albo pretorio	4

TITOLO III – GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I – GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 Organi del Comune	5
--------------------------	---

Capo II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Il Consiglio comunale	5
Art. 11 Il Consigliere comunale aggiunto	5
Art. 12 Funzioni, prerogative e diritti dei consiglieri	6
Art. 13 Convalida degli eletti, decadenza e dimissioni dei consiglieri	6
Art. 14 Presidente del consiglio	7
Art. 15 Elezione del presidente del consiglio	7
Art. 16 Ufficio di presidenza	8
Art. 17 Gruppi consiliari	9
Art. 18 Commissioni consiliari permanenti	9
Art. 19 Poteri delle commissioni permanenti	10
Art. 20 Commissioni speciali	10
Art. 21 Convocazione del consiglio	11
Art. 22 Validità delle sedute e votazioni	11
Art. 23 Pubblicità delle sedute	11
Art. 24 Diritti degli assessori	12

Capo III - IL SINDACO

Art. 25 Funzioni generali del Sindaco	12
Art. 26 Competenze del Sindaco	12
Art. 27 Indirizzi generali di governo e mozione di sfiducia	13
Art. 28 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o	

decesso del Sindaco	14
---------------------	----

Capo IV – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 Nomina e composizione della giunta e sostituzione degli assessori	14
Art. 30 Competenze della giunta	15
Art. 31 Distribuzione delle competenze e organizzazione dei lavori	16

Capo V - SPESE ELETTORALI E TRASPARENZA DELL'OPERATO DEGLI ELETTI

Art. 32 Norme sulle spese elettorali	16
Art. 33 Norme sulla trasparenza dell'operato degli eletti	17

TITOLO IV – GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI GARANZIA

Capo I – GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34 Soggetti e forme della partecipazione	17
Art. 35 Diritto di accesso ai documenti amministrativi	18
Art. 36 Albo delle associazioni	18
Art. 37 Interrogazioni delle associazioni rivolte al Sindaco	19
Art. 38 Consulte comunali	19
Art. 39 Comitati di utenza	19
Art. 40 Consultazioni popolari generali	19

Capo II – IL DIRITTO D'INIZIATIVA POPOLARE E IL REFERENDUM

Art. 41 Il Bilancio partecipativo	20
Art. 42 Istanze e petizioni	20
Art. 43 Proposte di iniziativa popolare	21
Art. 44 Referendum di iniziativa popolare	21
Art. 45 Esito ed effetti del referendum di iniziativa popolare	23
Art. 46 Atti e materie esclusi dall'iniziativa popolare	23

Capo III – LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47 Ricorso in giudizio	23
Art. 48 Procedimento amministrativo	24
Art. 49 semplificazione dell'azione amministrativa	24

Capo IV – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 50 Istituzione del difensore civico	25
Art. 51 Funzioni del difensore civico	25

TITOLO V – L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 52 Organizzazione degli uffici e dei servizi	27
---	----

Art. 53	Stato giuridico del personale	28
Art. 54	Funzioni di direzione	28
Art. 55	Altre funzioni di direzione	29
Art. 56	Valutazione del personale con compiti di direzione	29
Art. 57	Incarichi di coordinamento	29
Art. 58	Uffici e unità operative speciali	30
Art. 59	Vicesegretario comunale	30
Art. 60	Segretario comunale	30
Art. 61	Direttore generale	30
Art. 62	Conferenza permanente dei dirigenti	31
Art. 63	Personale a contratto	32

TITOLO VI – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I - LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 64	Servizi pubblici comunali	32
Art. 65	Proprietà, gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	32
Art. 66	Gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	33
Art. 67	Interventi in campo sociale e sanitario	33
Art. 68	Gestione in economia	34
Art. 69	Istituzioni	34
Art. 70	Aziende speciali	34
Art. 71	Nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali	35
Art. 72	Società per azioni o a responsabilità limitata	35
Art. 73	Commissione consiliare permanente di controllo	36

Capo II – LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 74	Gestione associata dei servizi e delle funzioni	36
Art. 75	Collaborazione tra comune e provincia	36
Art. 76	Convenzioni	37
Art. 77	Consorzi	37
Art. 78	Accordi di programma	37
Art. 79	Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzione	37

TITOLO VII - LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Art. 80	Finanza comunale	38
Art. 81	Bilancio e programmazione finanziaria	38
Art. 82	Bilancio pluriennale	38
Art. 83	Bilancio annuale	38
Art. 84	Conto consuntivo	38
Art. 85	Controllo economico interno	39
Art. 86	Revisione economico-finanziaria	39
Art. 87	Regolamento di contabilità	40
Art. 88	Entrate comunali	40

TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I – NORME FINALI

Art. 89 Commissione di verifica dell'attuazione dello statuto	40
Art. 90 Regolamenti stralcio	40
Art. 91 Entrata in vigore dello Statuto	40

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e funzioni del comune)

1. La comunità locale di San Giovanni Valdarno, che la costituzione della Repubblica riconosce come soggetto di autonomia, costituisce un ente, denominato "Città di San Giovanni Valdarno".

2. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ambientale, sociale, economico, civile e culturale.

3. Il Comune ha potestà normativa secondo i principi dettati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà Statutaria e in quella regolamentare.

4. Il Comune rivendica per sé uno specifico ruolo nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Art.2 (Finalità)

1. Il comune ispira il suo indirizzo politico e amministrativo alle finalità della costituzione repubblicana e dei suoi valori fondanti, delle leggi dello Stato, nonché ai principi generali dello statuto della regione Toscana e della carta europea delle autonomie locali; attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, di buon andamento e d'imparzialità; organizza la propria attività in modo da attuare i diritti dei cittadini all'informazione e alla partecipazione; promuove, nell'ambito dei propri poteri,

azioni politiche e interventi amministrativi volti a determinare condizioni di pari opportunità tra donna e uomo.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Il comune ispira la sua azione ai seguenti principi :

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona e l'eguaglianza degli individui attraverso il rispetto e la tutela delle diversità etniche, culturali e religiose, favorendo l'integrazione nella società sangiovese di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono e lavorano nel territorio del comune;

b) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

c) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

d) tutela conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche e delle tradizioni culturali presenti nel proprio territorio **e del diritto universale all'acqua potabile, attraverso la garanzia dell'accesso dei cittadini alla risorsa;**

e) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale con la partecipazione attiva dell'associazionismo;

f) promozione della funzione sociale e sostegno all'associazionismo ed al volontariato sociale per un'effettiva

partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita organizzativa, amministrativa, economica e sociale del comune.

4. Il comune, al fine di contribuire allo sviluppo della pacifica convivenza tra i popoli, opera per stabilire forme e rapporti di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee e internazionali.

Art. 3 (Territorio e sede)

1. I confini territoriali del comune sono definiti e modificati secondo le norme e le procedure fissate dalla legge.

2. Gli organi del comune si riuniscono nelle sedi indicate dal regolamento del consiglio.

Art. 4 (Stemma e gonfalone)

1 Sono concessi al Comune di San Giovanni V.no in provincia di Arezzo uno stemma ed un gonfalone come di seguito descritti:

Stemma: d'argento al San Giovanni Battista al naturale su campagna di verde fiorita. Ornamenti esteriori da Città .

Gonfalone: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro " Città di San Giovanni Valdarno". Le parti in metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

2. Il comune può apporre il proprio stemma sugli edifici, sugli atti e sui documenti pubblici. Il regolamento del

consiglio disciplina l'uso del gonfalone nelle cerimonie e nelle manifestazioni pubbliche.

3. E' fatto divieto di riprodurre lo stemma o il gonfalone per fini commerciali o nelle competizioni elettorali. Il comune può autorizzare l'uso da parte di terzi di tali riproduzioni, secondo le procedure e alle condizioni definite dal regolamento del consiglio, quando sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario.

TITOLO II LO STATUTO E I REGOLAMENTI

Art. 5 (Statuto)

1. Lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e della legge statale di attuazione dell'art.117, secondo comma, lettera P della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

L'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni del Comune di San Giovanni Valdarno sono disciplinate da appositi regolamenti nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione conformemente a quanto previsto dagli artt.114, 117, sesto comma e 118 della Costituzione.

Lo Statuto stabilisce altresì i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, e i criteri generali in ordine alla forma di collaborazione tra Comuni e Province e in materia di partecipazione popolare del decentramento, dell'accesso dei cittadini alla informazione e ai procedimenti amministrativi, nonché alle norme per assicurare condizioni di pari opportunità

tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali del Comune e degli Enti, aziende ed istituzioni da esso differenziati.

2. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Possono avanzare al consiglio proposte di modifica dello statuto il Sindaco, ognuna delle commissioni consiliari permanenti, ciascun consigliere; possono presentare proposte di modifica delle norme statutarie anche i residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nel numero e secondo le procedure di cui all'art.41 e nel rispetto dei limiti di cui al comma tre dell'art.44.

4. Le modalità e le procedure per la revisione dello statuto sono definite dal regolamento del consiglio, nel rispetto delle norme statutarie. Il regolamento disciplina altresì la composizione e le modalità di funzionamento della speciale commissione consiliare a cui è rimessa ogni proposta di modifica dello statuto, perché esprima motivato parere al consiglio; tra i compiti della commissione è compreso quello di indicare le ulteriori modifiche statutarie e regolamentari che si rendano necessarie per il coordinamento formale e per la coerenza sostanziale delle norme, a seguito dell'eventuale approvazione consiliare delle modifiche proposte.

5. Una proposta di revisione dello statuto che sia stata respinta dal consiglio

comunale non può essere rinnovata fino all'elezione del nuovo consiglio, fatti salvi gli obblighi di legge.

6. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente. E' compito degli organi esecutivi, secondo le rispettive competenze, curare la pubblicazione e la diffusione del testo dello statuto, sia in sede di prima adozione, sia dopo ogni modifica.

Art. 6 (Regolamenti)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto, i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio presenti alla seduta, fatte salve le particolari procedure e le speciali maggioranze previste dalla legge e dallo statuto.

2. Le violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita con apposito Regolamento.

3. Con le stesse procedure e le stesse maggioranze previste dalla legge per l'approvazione dello statuto, sono approvati:

a) il regolamento del consiglio, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, le modalità di presentazione e di esame delle proposte di modifica dello statuto, l'elezione del presidente, i diritti di iniziativa dei consiglieri, il funzionamento delle commissioni consiliari e le risorse ad esse attribuite, i rapporti tra gli organi, le forme di consultazione della popolazione da parte del comune, gli istituti della partecipazione popolare e della valorizzazione delle libere forme

associative, le altre materie indicate dallo statuto;

b) il regolamento sui diritti di iniziativa popolare e sui referendum;

c) il regolamento generale per la disciplina del procedimento amministrativo e dei diritti dei cittadini all'informazione e all'accesso ai documenti dell'amministrazione.

4. I regolamenti possono prevedere l'adozione di particolari procedure e di speciali maggioranze per l'approvazione di determinati atti di competenza del consiglio.

5. Il regolamento del consiglio individua le categorie di regolamenti per i quali è richiesto, prima dell'approvazione, il loro deposito per quindici giorni presso la segreteria dell'ente, al fine di favorire la partecipazione alla loro definizione dei soggetti di cui all'art.33, comma due, mediante la presentazione di osservazioni e memorie. Il regolamento individua altresì le modalità con le quali viene dato avviso al pubblico dell'avvenuto deposito. I regolamenti indicati al comma due sono soggetti a questa speciale procedura.

6. I regolamenti approvati dal consiglio comunale sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, fatti salvi i tempi diversi imposti dalla legge.

Art. 7

(Conflitto di attribuzioni)

1. In caso di incertezza di attribuzioni, spetta al consiglio deliberare, conformemente allo statuto, la ripartizione delle competenze tra gli organi resa necessaria dall'entrata in vigore di normative emanate dalla comunità europea, dallo stato e dalla regione.

2. Le deliberazioni di cui al comma uno hanno natura regolamentare e i provvedimenti dell'ente sono assunti nel rispetto delle relative disposizioni.

3. Il costante adeguamento dei regolamenti comunali alle nuove normative e prioritariamente la redazione e l'adeguamento dei regolamenti di attuazione dello statuto sono assicurati dalla Conferenza dei dirigenti. Tale Commissione, in questa funzione, riceve l'indirizzo dall'ufficio di presidenza e dal presidente del consiglio e ad esso riferisce del proprio operato almeno una volta l'anno.

Art. 8

(Albo pretorio)

1. Un apposito spazio del palazzo comunale è destinato all'installazione dell'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge: i relativi testi saranno messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il segretario comunale cura la pubblicazione degli atti di cui al comma uno avvalendosi degli uffici preposti, e certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sull'attività del comune, il regolamento di cui all'art.6, comma due, lettera c), può prevedere ulteriori forme di pubblicità per determinati documenti e categorie di atti.

4. Il Comune esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le proprie funzioni anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati in modo da assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le varie amministrazioni locali e statali consentendo, quando prevista, la

fruizione su tutto il territorio nazionale e il collegamento con il sistema statistico nazionale.

TITOLO III GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 (Organi del comune)

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il Sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 (Il Consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale è espressione della comunità locale, che lo elegge, riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge. Esso è dotato di autonomia amministrativa e funzionale secondo la

disciplina contenuta nell'apposito regolamento che non necessita del controllo preventivo di legittimità.

2. La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge. La legge determina altresì la misura base dell'indennità di presenza spettante ai consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni. L'indennità di presenza può essere trasformata in indennità di funzione. Il regolamento definisce i criteri per determinare l'ammontare dell'indennità di funzione e le modalità di corresponsione.

3. Le competenze del consiglio sono stabilite dalla legge. Il consiglio è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo del comune e del potere di controllo sull'attuazione dell'indirizzo.

4. Le norme relative alla composizione del consiglio, alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri, e alla loro durata in carica, sono stabilite dalla legge e dallo statuto.

5. Il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 11 (Il Consigliere comunale aggiunto)

1. Al fine di favorire l'integrazione dei cittadini extracomunitari, regolarmente residenti nel Comune, è prevista la figura del Consigliere aggiunto, con diritto di parola ma non di voto. Il consigliere aggiunto, la cui elezione verrà disciplinata con apposito regolamento, può, al pari degli altri consiglieri comunali, intervenire nel dibattito, presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno

Art. 12
(Funzioni, prerogative e diritti dei consiglieri)

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. Ogni consigliere è responsabile dei voti che esprime sugli atti approvati dal consiglio. E' esente da responsabilità chi non abbia partecipato alla votazione, o si sia astenuto, o abbia espresso voto contrario, o abbia fatto risultare a verbale il proprio dissenso.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, subito dopo che il consiglio comunale abbia assunto la relativa deliberazione.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del consiglio.

I consiglieri hanno inoltre il diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazioni.

5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dalle istituzioni del comune, gli atti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge, sulle informazioni e sugli atti ottenuti.

6. I consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della giunta con le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto.

7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

8. I consiglieri possono essere delegati dal Sindaco a svolgere le funzioni di cui all'art.26, comma 1. Le modalità ed i limiti di applicazione di questa norma sono specificati nel regolamento di cui all'art.6 comma 2 lettera A).

9. Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla legge, la carica di consigliere comunale è incompatibile con la rappresentanza del Comune a qualsiasi titolo, nonché con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti o direttamente controllate.

Art. 13
(Convalida degli eletti, decadenza e dimissioni dei consiglieri)

1. Nella seduta di insediamento, il consiglio comunale, come suo primo atto, procede alla convalida degli eletti. Non si procede alla convalida dell'eletto che sia stato nel frattempo nominato assessore; in sua vece è convalidato consigliere il primo dei non eletti della relativa lista, il quale ha diritto di prendere immediatamente parte ai lavori del consiglio.

2. I consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti. Il consiglio comunale accerta e delibera la decadenza di un consigliere su parere dell'ufficio di presidenza, con la procedura e con la speciale maggioranza stabilite dal regolamento del consiglio.

3. Un consigliere che assuma la carica di assessore decade

automaticamente dalla carica di consigliere a partire dal momento in cui firma l'accettazione della nomina, ed è sostituito dal primo dei non eletti della lista di cui ha fatto parte.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono fatte pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Sindaco.

Esse devono essere assunte al Protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 14 (Presidente del consiglio)

1. Il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti, elegge al suo interno il proprio presidente. Il presidente rappresenta il consiglio e ne tutela la dignità e le funzioni. Esso garantisce lo scrupoloso rispetto della legge, dello statuto e del regolamento consiliare, allo scopo di favorire l'efficace svolgimento dei lavori del consiglio e delle commissioni e il corretto esercizio sia dei diritti dei consiglieri che delle funzioni di governo.

2. Spetta in particolare al presidente del consiglio:

a) presiedere il consiglio e ordinarne i lavori;

b) convocare il consiglio e definirne l'ordine del giorno;

c) mantenere i rapporti con il Sindaco e con la giunta al fine di assicurare che gli atti di iniziativa degli organi esecutivi di competenza del consiglio siano esaminati e discussi nel rispetto dei tempi e delle

procedure stabiliti dallo statuto e dal regolamento del consiglio;

d) dar corso alle richieste dell'esecutivo di applicare a determinati atti la procedura d'urgenza o di convocare d'urgenza il consiglio, quando non ostino le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari;

e) mantenere i rapporti con le commissioni consiliari attraverso i loro presidenti; assegnare ad esse, secondo le rispettive competenze, gli atti di iniziativa dell'esecutivo o dei consiglieri; coordinare la loro attività e favorire l'esame degli atti nei tempi e secondo le procedure regolamentari;

f) convocare il consiglio ogni volta che la legge o lo statuto, ovvero vincoli o condizioni derivanti da precedenti atti amministrativi, impongano l'assunzione obbligatoria di determinati atti entro tempi stabiliti;

g) presiedere l'ufficio di presidenza del consiglio;

h) promuovere, d'intesa con l'ufficio di presidenza, la redazione e il costante aggiornamento dei regolamenti di attuazione dello statuto;

i) assicurare l'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento;

l) indice referendum.

3. Il presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza svolgono le loro funzioni avvalendosi di personale e di risorse finanziarie assegnati secondo le modalità definite dal regolamento del consiglio.

4. Le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni della Giunta Municipale verranno inviate in elenco al presidente del consiglio comunale.

Art. 15 (Elezione del presidente del consiglio)

1. Qualora i presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno i

quattro quinti dei consiglieri assegnati ad esclusione del Sindaco, presentino al consiglio un documento di intesa istituzionale sul funzionamento del consiglio e sui rapporti tra gli organi che contenga proposte nominative in ordine alle due cariche di presidente e di vicepresidente del consiglio, l'elezione del presidente e del vicepresidente avviene mediante un unico voto per alzata di mano su tale documento. Le proposte di nomina si intendono accolte se il documento è approvato da almeno i tre quarti dei componenti il consiglio.

2. Nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al comma uno, il presidente e il vicepresidente del consiglio sono eletti con unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato. Risultano eletti rispettivamente alla carica di presidente e di vicepresidente i due candidati che, nell'ordine, abbiano riportato più voti. A parità di voti tra i primi due candidati, è eletto presidente il più anziano d'età.

3. Non possono essere eletti alla carica di presidente e di vicepresidente del consiglio il Sindaco e quei consiglieri che alle ultime elezioni siano stati candidati a Sindaco.

4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest'ultimo. In assenza di entrambi, subentra nelle funzioni il consigliere anziano. E' definito consigliere anziano quel consigliere, non candidato a Sindaco, che alle ultime elezioni abbia conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

5. Il consigliere anziano presiede il consiglio nella sua prima seduta d'insediamento fino all'avventura elezione del presidente e del vicepresidente. Inoltre lo convoca e lo presiede ogni volta che tali cariche risultino congiuntamente vacanti, per dimissioni o altra causa, fino all'elezione dei successori.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi causa, della carica di presidente del consiglio, il consiglio è convocato per eleggere il sostituto in una data compresa tra il decimo e il quindicesimo giorno posteriore a quello in cui si è verificata la vacanza.

Art. 16 (Ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza del consiglio è composto dal presidente del consiglio, che lo presiede, dal vice presidente del consiglio, dal Sindaco e dai presidenti dei gruppi consiliari.

2. L'ufficio di presidenza ha funzioni consultive, ed è convocato dal presidente, anche su richiesta del Sindaco, per programmare i lavori del consiglio, avendo riguardo, in via prioritaria, alle esigenze dell'esecutivo relative alla definizione degli ordini del giorno delle sedute e al calendario delle adunanze delle commissioni e del consiglio, valutando le richieste di applicazione delle procedure d'urgenza e quelle riguardanti la convocazione delle sessioni speciali del consiglio, e vigilando sul rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari. L'ufficio di presidenza coadiuva inoltre il presidente del consiglio quando occorre interpretare le norme procedurali che regolano l'attività del consiglio. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio.

3. Il Sindaco può delegare un altro componente della giunta a partecipare in sua vece alle riunioni dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza è considerato a tutti gli effetti commissione consiliare permanente.

Art. 17 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento, dandone comunicazione al presidente del Consiglio. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale.

I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di due componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato. I consiglieri che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.

Nessun consigliere può aderire a più di un Gruppo consiliare.

Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture e attrezzature di supporto anche di uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico - tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato. Ai capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale per l'attivazione dell'eventuale controllo previsto dall'art.11 comma 6, nonché l'elenco delle determinazioni dei dirigenti dei servizi..

La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo sono libere durante tutto il corso del mandato; la costituzione e l'adesione decorrono dalla

data di comunicazione al presidente del consiglio e al Sindaco.

2. Ciascun gruppo, nei tempi definiti dal regolamento del consiglio, elegge nel suo seno il presidente del gruppo, il cui nominativo è immediatamente reso noto per iscritto al presidente del consiglio e al Sindaco, nonché al segretario del comune per

le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dallo statuto o dal Regolamento del Consiglio Comunale ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa. Con le stesse modalità è data immediata notizia anche di ogni avvicendamento nell'incarico. Mediante comunicazione scritta al presidente del consiglio, al Sindaco e al segretario del comune, ciascun presidente di gruppo può delegare, temporaneamente o stabilmente, un altro consigliere del suo gruppo a ricevere le comunicazioni.

3. Il Sindaco, in accordo con il presidente del consiglio, adotta le determinazioni necessarie a garantire ai gruppi la disponibilità delle strutture e dei servizi indispensabili al loro funzionamento, avendo riguardo anche alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 18 (Commissioni consiliari permanenti)

1. Il consiglio comunale costituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti, stabilendone il numero e le competenze secondo le norme del regolamento del consiglio, con deliberazione adottata nella seduta successiva all'insediamento.

2. Le commissioni sono composte in proporzione all'entità numerica dei gruppi, secondo i criteri definiti dal regolamento del consiglio.

3. I gruppi consiliari, entro venti giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma uno, designano i componenti delle commissioni e ne comunicano i nomi al presidente del consiglio. L'ufficio di presidenza è competente a coordinare le designazioni dei gruppi per rendere conforme ai criteri indicati dal regolamento la composizione delle commissioni. La deliberazione con la quale il consiglio nomina i componenti di ciascuna commissione è approvata con voto palese nella seduta immediatamente successiva alla conclusione dei lavori dell'ufficio di presidenza.

4. Ciascuna commissione, come suo primo atto, procede alla nomina del presidente. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

5. Ogni consigliere, escluso il Sindaco e il presidente del consiglio, fa parte almeno di una commissione e può partecipare, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni di cui non è membro.

6. Ogni commissione può chiedere che il Sindaco o un assessore partecipi, con funzione referente, ai propri lavori.

7. Il regolamento del consiglio definisce le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

8. Le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni della giunta Municipale verranno inviate in elenco ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 19

(Poteri delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, hanno poteri di proposta al consiglio e seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell'amministrazione comunale.

2. Tutte le proposte della giunta al consiglio, nonché le proposte di deliberazione dei singoli consiglieri, devono essere previamente inviate al presidente del consiglio per il loro inoltro immediato alle commissioni competenti. Sono eccezionalmente escluse da tale inoltro alle commissioni le proposte per le quali il Sindaco richieda motivatamente la procedura d'urgenza. Le commissioni esprimono il loro parere entro il termine tassativamente indicato dal regolamento del consiglio; trascorso inutilmente il termine, le proposte vengono esaminate dal consiglio prive di tale parere.

3. Le commissioni, al fine di acquisire le informazioni utili allo svolgimento delle proprie funzioni, possono svolgere consultazioni e indagini conoscitive, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale del comune e quello delle aziende e delle istituzioni dipendenti.

Art. 20

(Commissioni speciali)

1. Quando ne ravvisi la necessità, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.

2. Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, il consiglio comunale può istituire commissioni d'inchiesta su materie ed eventi di specifico interesse comunale. I dirigenti e i funzionari responsabili degli uffici comunali, quando ne siano richiesti,

hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni e i documenti in loro possesso, a pena di provvedimento disciplinare.

3. Le commissioni di cui ai commi uno e due sono istituite con criteri di proporzionalità tra i gruppi, secondo le norme del regolamento del consiglio, che ne disciplina anche le modalità di funzionamento. Possono esser chiamati a far parte di esse, senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni o esterni al comune. Tali commissioni riferiscono al consiglio comunale i risultati dei loro lavori mediante rapporto formale, entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva.

Art. 21 (Convocazione del consiglio)

1. Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio, cui compete anche la compilazione dell'ordine del giorno, sentito l'ufficio di presidenza. La convocazione del consiglio per la sua prima adunanza dopo le elezioni spetta al Sindaco: essa si tiene in una data non posteriore a dieci giorni da quella di convocazione, e la convocazione è disposta non oltre dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'avviso di convocazione delle sedute e il relativo ordine del giorno è notificato al domicilio eletto o alla residenza dei consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, il presidente può convocare il consiglio, anche su richiesta del Sindaco, con avviso consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

3. In caso d'urgenza, anche su richiesta del Sindaco, possono essere iscritti all'ordine del giorno argomenti aggiuntivi, il cui elenco è consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

4. Quando la convocazione sia chiesta per iscritto dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri, il presidente è in ogni caso tenuto a convocare il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Il regolamento del consiglio prevede la convocazione del consiglio anche in sessioni speciali, di cui definisce gli scopi, le modalità di svolgimento e le speciali procedure.

6. La documentazione relativa agli affari iscritti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei gruppi consiliari e di ciascun consigliere, nei tempi e nei modi definiti dal regolamento del consiglio, a cura del segretario comunale.

Art. 22 (Validità delle sedute e votazioni)

1. Le sedute del consiglio comunale sono valide se ad esse partecipa la metà dei consiglieri assegnati, oltre al Sindaco.

2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una maggioranza diversa. Non sono computati tra i votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.

3. Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dalla legge e dal regolamento del consiglio.

Art. 23 (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politica e sociale, e negli altri casi previsti dallo statuto e dal regolamento, il presidente del consiglio, anche su richiesta del Sindaco, e sentito l'ufficio di presidenza, può convocare il consiglio in seduta aperta e concedere diritto di parola ai cittadini partecipanti.

Art. 24 (Diritti degli assessori)

1. I membri della giunta partecipano ai lavori del consiglio con diritto di parola e di proposta su ogni argomento posto in discussione, ma non sono computati ai fini della validità delle sedute del consiglio e non hanno diritto di voto.

Capo III IL SINDACO

Art. 25 (Funzioni generali del Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito degli eventuali criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Art. 26 (Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e legale del Comune; il regolamento di organizzazione può prevedere l'attribuzione della rappresentanza legale, per specifici settori di attività, ai dirigenti, in questo caso l'esercizio della rappresentanza

legale è svolto tramite determinazione del soggetto al quale è attribuita. Il Sindaco può delegare le sue funzioni e/o parte di esse ai singoli assessori e consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge 142/90, e sue modifiche ed integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

2. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che

uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

3. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 27 (Indirizzi generali di governo e mozione di sfiducia)

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. Con cadenza annuale, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Al termine del mandato

politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione

e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica quando il consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

3. La mozione è discussa dal consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

4. La mozione è votata per appello nominale ed è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

5. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, si applicano le disposizioni di legge sullo scioglimento del consiglio e sulla nomina del commissario.

Art. 28

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si applicano le disposizioni di legge sullo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al

consiglio, professionalmente competenti, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco quando questi sia assente o temporaneamente impedito, ovvero quando venga sospeso dall'esercizio della funzione dalle competenti autorità, ai sensi di legge.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma uno, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale, disposto dalle competenti autorità, determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta.

Capo IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29

(Nomina e composizione della giunta e sostituzione degli assessori)

1. La Giunta municipale è composta dal Sindaco e dagli Assessori. Il numero degli Assessori è determinato dal Sindaco in relazione alle necessità amministrative e organizzative per l'attuazione del programma ed in rapporto al numero degli abitanti. La legge determina il numero massimo di assessori che il Sindaco può nominare.

2. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina gli altri componenti della giunta, tra cui il Vicesindaco; tale decreto reca in calce, per accettazione, le firme degli assessori nominati. Delle nomine, il Sindaco dà comunicazione ufficiale al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, al momento della presentazione del documento sugli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco non può nominare assessore chi non abbia i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

4. Nel procedere alle nomine il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi.

5. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini del Sindaco, sino al terzo grado civile.

6. Il Sindaco è tenuto a sostituire un assessore dimissionario entro trenta giorni dalla presentazione della lettera di dimissioni. Egli è altresì tenuto ad analogo sostituzione, entro lo stesso termine, quando l'assessore decade dalla carica seguito dalla perdita dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, per impedimento permanente, per decesso. Il Sindaco trasmette immediatamente copia del decreto di sostituzione al presidente del consiglio.

7. Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più componenti della Giunta e procedere alla loro sostituzione dandone motivata motivazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 30 (Competenze della giunta)

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune per l'attuazione degli indirizzi di governo presentati dal Sindaco ed approvati dal consiglio. Ha funzioni di proposta e di impulso nei confronti del consiglio e ad esso riferisce annualmente sull'attività svolta.

2. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Ad essa

competono gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio o che non rientrino nelle competenze che le leggi, lo statuto e i regolamenti attuativi dello statuto assegnano al Sindaco, al segretario comunale e ai dirigenti.

3. Spetta inoltre alla giunta:

a) attuare gli indirizzi amministrativi espressi dal Sindaco;

b) adottare gli atti necessari a dare esecuzione ai deliberati del consiglio;

c) vigilare sulla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio nei tempi stabiliti dalla legge;

d) approvare, fatte salve le competenze del consiglio, le intese e gli accordi sulle materie demandate alla contrattazione decentrata dalle norme in vigore, definiti con il concorso dei dirigenti, che siano stati negoziati con le confederazioni e con le rappresentanze sindacali dei dipendenti comunali;

e) tenere i rapporti con la cittadinanza, procedere alle consultazioni della popolazione del comune e garantire adeguata informazione sulle attività e i programmi dell'amministrazione.

f) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La giunta, in caso d'urgenza, può deliberare variazioni di bilancio. L'urgenza è determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, ed è caratterizzata da tempi non compatibili con quelli della convocazione del consiglio. Le deliberazioni di variazione del bilancio sono sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Le deliberazioni della Giunta, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sono trasmesse in elenco al presidente del Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo consiliari e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 31
(Distribuzione delle competenze e
organizzazione dei lavori)

1. Il Sindaco, con proprio decreto, può ripartire tra i singoli assessori, per motivi di funzionalità, le materie di intervento amministrativo e le proprie competenze, incaricando ciascuno di seguire determinati settori organici di attività o di elaborare e attuare specifici progetti, con l'impegno a riferire e a discutere le opportune proposte di intervento, a curare l'esatta esecuzione delle decisioni di giunta e a emanare gli atti amministrativi, anche di rilevanza esterna, che gli siano stati attribuiti. Copia dei decreti sulla distribuzione delle competenze è trasmessa al presidente del consiglio.

2. La giunta si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco oppure, in assenza di questi, del Vicesindaco. In assenza di entrambi, convoca e presiede l'organo un altro assessore designato dal Sindaco.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco. Spetta al Sindaco decidere quali dipendenti, oltre al segretario comunale, debbano partecipare alle sedute. Il Sindaco può altresì invitare alle riunioni di giunta il collegio dei revisori dei conti, gli amministratori incaricati della gestione di servizi pubblici, esperti e consulenti.

4. Le riunioni della giunta sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo.

5. Le votazioni della giunta si svolgono in forma palese. Le deliberazioni sono valide quando vengano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco.

6. La giunta può regolare con propria deliberazione l'esercizio della sua attività.

Capo V
SPESE ELETTORALI E
TRASPARENZA DELL'OPERATO
DEGLI ELETTI

Art. 32
(Norme sulle spese elettorali)

1. Al momento del deposito delle liste e delle candidature per l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale, è fatto obbligo a ciascun candidato e a ciascuna lista di presentare alla segreteria del comune una dichiarazione preventiva in ordine alle spese per la propaganda elettorale a cui gli interessati intendono vincolarsi. Gli stessi soggetti hanno altresì l'obbligo, entro trenta giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti e indipendentemente dal risultato elettorale, di presentare un rendiconto veritiero delle spese effettivamente sostenute. Sia le dichiarazioni preventive che i rendiconti sono affissi all'albo pretorio, per i tempi stabiliti dal regolamento del consiglio, che può definire anche ulteriori forme di pubblicità.

2. Il regolamento del consiglio stabilisce i contenuti delle dichiarazioni e dei rendiconti di cui al comma uno e gli eventuali documenti da allegare; individua anche l'ufficio preposto alla raccolta della documentazione, al controllo di essa e alla eventuale predisposizione dei moduli su cui devono essere effettuate le dichiarazioni e i rendiconti.

3. E' fatto obbligo al presidente del consiglio, secondo le disposizioni del regolamento del consiglio, di dare adeguata informazione agli elettori sui nomi dei candidati che non abbiano presentato nel tempo stabilito la dichiarazione preventiva o il rendiconto di cui al comma uno.

Art. 33
(Norme sulla trasparenza dell'operato degli eletti)

1. Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa e in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del consiglio e della giunta è tenuto a rendere pubbliche:

a) la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione o della nomina e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l'ente di dichiarazioni annuali concernenti i redditi di qualsiasi natura, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni e le quote di società, l'esercizio di funzioni di amministratore, di revisore o di Sindaco di società;

b) la propria situazione associativa, mediante dichiarazioni annuali che attestino la non appartenenza a società segrete.

2. Il regolamento del consiglio stabilisce le forme e i tempi secondo cui il presidente del consiglio rende pubbliche le situazioni patrimoniali e associative dichiarate da ciascun eletto, nonché i nominativi di coloro che non abbiano ottemperato nei tempi stabiliti agli obblighi di cui al comma uno. Nel regolamento sono definiti, oltre alla proroga concessa ai ritardatari per mettersi in regola, anche i diritti della difesa.

3. Il consiglio comunale, preso atto delle inadempienze agli obblighi di cui al comma uno accertate dal presidente a carico di un consigliere, lo revoca da tutti gli incarichi esterni conferitigli dall'ente se la nomina è di sua competenza, ovvero impegna il Sindaco a revocarlo o a escluderlo da ogni nomina a incarichi esterni, in forza del suo potere di indirizzo sulle nomine di competenza del Sindaco.

4. Se le inadempienze di cui al comma uno sono commesse da un membro della giunta, quest'ultimo può essere revocato dal Sindaco senza obbligo di altra motivazione.

TITOLO IV
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI GARANZIA

Capo I
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34
(Soggetti e forme della partecipazione)

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente, nelle forme e nei modi definiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, come espressione del diritto della comunità a concorrere all'esercizio delle funzioni proprie degli organi elettivi dell'ente.

2. In relazione al rilievo delle questioni e agli interessi di volta in volta coinvolti, il diritto di partecipazione è riconosciuto:

a) agli iscritti nelle liste elettorali del comune;

b) agli elettori di cui alla lettera a), e agli altri residenti nel comune, compresi gli stranieri e gli apolidi;

c) ai residenti di cui alla lettera b) e ai non residenti che tuttavia esercitano nel comune la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

3. Il comune, prima di adottare atti di particolare rilievo che riguardino l'intera comunità, o rioni o frazioni, o specifiche categorie, o interessi diffusi, procede alla consultazione degli interessati. Le consultazioni possono avvenire:

a) in forma diretta, mediante assemblee, o questionari, o sondaggi di opinione, o espressioni di voto da parte dei cittadini;

b) in forma indiretta, attraverso l'acquisizione di pareri dei rappresentanti delle organizzazioni economiche, sociali e culturali, ovvero, quando esistano, delle consulte comunali di cui all'art.37.

4. Il potere di promuovere consultazioni è attribuito dal regolamento agli organi dell'ente, avendo riguardo alle competenze loro assegnate dalla legge e dallo statuto. Il regolamento può altresì stabilire che determinati atti siano soggetti a consultazione obbligatoria.

Art. 35 (Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. Tutti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune, qualunque sia il supporto fisico su cui risultino registrati e conservati. Il diritto di accesso si applica anche ai documenti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.

2. Il diritto di accesso si esercita:

a) attraverso la consultazione diretta dei documenti, senza alcuna spesa per il cittadino;

b) attraverso l'estrazione di copia, dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

3. Il diritto di accesso è escluso, o limitato, o temporaneamente differito, solo per i provvedimenti e i documenti espressamente indicati dalla legge.

4. In aggiunta a quanto previsto al comma tre, è in facoltà del Sindaco dichiarare in via eccezionale, con adeguata motivazione e secondo le norme del regolamento, la temporanea esclusione dall'accesso di determinati documenti e provvedimenti, la cui diffusione possa pregiudicare la

riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

5. Il regolamento di cui all'art.6, comma due, lettera c, definisce tra l'altro:

a) le modalità, i luoghi e i tempi per l'esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei cittadini;

b) gli eventuali criteri generali per l'individuazione, da parte della giunta comunale, di uno o più responsabili a cui affidare l'adempimento degli obblighi dell'ente conseguenti all'esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;

c) le modalità e i tempi di organizzazione di un apposito ufficio per le informazioni sui servizi resi dall'amministrazione e sui diritti degli utenti e per la promozione della conoscenza degli atti fondamentali dell'ente;

d) le modalità e i limiti con i quali il Sindaco può dichiarare temporaneamente riservati determinati atti, e la durata di tale riserva.

6. L'assenza delle norme regolamentari di cui al comma cinque non può essere validamente invocata per ostacolare o negare il diritto di accesso. Fino alla loro entrata in vigore, la responsabilità di organizzare gli uffici per garantire l'esercizio di tale diritto spetta al segretario comunale; il Sindaco può comunque avvalersi, nei casi previsti, della facoltà di cui al comma quattro.

Art. 36 (Albo delle associazioni)

1. Al fine di valorizzare le libere forme associative, il comune istituisce l'albo delle associazioni.

2. Possono iscriversi all'albo tutte le associazioni, operanti in ambito comunale, che siano organizzate secondo i principi della democrazia e che abbiano finalità compatibili con quelle che

la costituzione e le leggi assegnano al comune. Hanno altresì diritto di iscriversi all'albo gli organismi legalmente riconosciuti.

3. Le iscrizioni all'albo e le cancellazioni sono deliberate dalla giunta comunale. L'albo è tenuto dal segretario comunale o da un dirigente da lui delegato, che è anche responsabile del procedimento.

4. Le norme del regolamento, che disciplinano la gestione dell'albo, i requisiti e le modalità di iscrizione e le procedure per la revisione, determinano anche la sua eventuale suddivisione in sezioni, corrispondenti ai settori o ai temi su cui l'ente intende costituire le consulte comunali.

5. Il comune, nell'assicurare agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, l'accesso alle sue strutture e ai suoi servizi, concede la priorità alle associazioni iscritte all'albo comunale.

Art. 37 (Interrogazioni delle associazioni rivolte al Sindaco)

1. Le organizzazioni e le associazioni iscritte all'albo di cui all'art.35, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni scritte per chiedere ragione di decisioni e comportamenti specifici assunti dall'amministrazione, ovvero per conoscere gli intendimenti di essa in ordine a determinate questioni.

2. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'interrogazione.

Art. 38 (Consulte comunali)

1. Il consiglio comunale può istituire consulte per settore o per tema,

composte da rappresentanti di tutte le organizzazioni e le associazioni operanti in quel settore o attive su quel tema, che risultino iscritte all'albo di cui all'art.35.

2. Le consulte hanno funzioni consultive, di proposta e di controllo sugli indirizzi dell'ente.

3. Appositi regolamenti disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle consulte. Ciascuno di essi può altresì stabilire che determinati atti, generali o settoriali, siano sottoposti, secondo modalità e tempi definiti, al preventivo parere obbligatorio della rispettiva consulta, e che l'organo deliberante sia tenuto a motivare le decisioni adottate in difformità ai pareri da essa espressi.

Art. 39 (Comitati di utenza)

1. Nel caso in cui a San Giovanni Valdarno si costituiscano autonomi comitati di utenza con il fine di controllare la gestione di uno o più servizi comunali sotto il profilo della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia, il comune:

a) riconosce ad essi, nei limiti e in base ai requisiti definiti dal regolamento, un potere di rappresentanza e di contrattazione;

b) assicura ad essi, su loro richiesta e secondo le norme regolamentari, la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organismi di gestione dei servizi, ove esistenti.

Art. 40 (Consultazioni popolari generali)

1. Il consiglio comunale può promuovere consultazioni popolari generali, con atto approvato dalla maggioranza dei componenti, quando ritenga che prima di decidere su questioni di particolare rilievo per la vita della comunità, sia opportuno acquisire il parere dei soggetti di cui all'art.33,

comma due, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

2. La consultazione popolare generale consiste in una o più domande a cui sia possibile dare chiare risposte alternative, o esprimenti un preciso ordine di preferenza.

3. L'atto con il quale è indetta la consultazione popolare generale indica i soggetti a cui è rivolta tra quelli compresi dall'art.33, comma due, e contiene le norme regolamentari per il suo ordinato e corretto svolgimento, ovvero rinvia, in quanto applicabili, a quelle parti del regolamento che disciplinano lo svolgimento dei referendum di iniziativa popolare di cui all'art.42. Sono in ogni caso garantiti:

- a) la segretezza del voto;
- b) i diritti delle minoranze consiliari ad essere rappresentate nel comitato organizzatore, a nominare propri rappresentanti nei seggi per tutte le operazioni di voto e a verificare i risultati complessivi;
- c) il diritto di informazione della comunità;
- d) la parità di diritti tra le diverse posizioni e la piena libertà di propaganda elettorale.

Capo II IL DIRITTO D'INIZIATIVA POPOLARE E IL REFERENDUM

Art. 41 (Il bilancio partecipativo)

1. Il Comune di San Giovanni Valdarno individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.

2. L'attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative concrete e condivise sono quindi strettamente vincolate al valore attribuito al coinvolgimento diretto della cittadinanza e all'importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza

3. Il Comune di San Giovanni Valdarno si impegna pertanto a garantire la realizzazione di progetti partecipati, anche e soprattutto attraverso l'individuazione di figure di collaborazione, facilitazione e mediazione espressamente finalizzate a favorire il processo di condivisione delle scelte relative all'utilizzo ed alle finalità di quota o quote di bilancio.

4. Il diretto coinvolgimento dei cittadini alla definizione delle priorità permette, inoltre, di attribuire valore partecipativo al bilancio e, nello stesso tempo, sottolinea ed amplifica il concetto fondamentale di uguaglianza tra tutti i cittadini, garantendo l'applicazione del principio democratico nelle scelte operative relative alle priorità comunitarie e ai bisogni condivisi e quindi riconosciuti come collettivi.

5. Allo scopo di garantire l'attuazione concreta della partecipazione il comune si dota entro dodici mesi del regolamento per l'applicazione del Bilancio partecipativo, tale da assicurare la massima rappresentanza della comunità, il diritto di definire le priorità da inserire nel bilancio di previsione del Comune e sulla sua possibile destinazione.

Art. 42 (Istanze e petizioni)

1. I soggetti di cui all'art.33, comma due, lettera c), che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono

rivolgere al Sindaco istanze individuali, o petizioni collettive sottoscritte nei modi indicati dal regolamento, per chiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento di pubblica utilità o per attivare l'iniziativa dell'ente su una determinata questione.

2. Ad un'istanza individuale, ovvero ad una petizione sottoscritta da un numero di aventi diritto inferiore a cento, il Sindaco è tenuto a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

3. Quando una petizione rechi un numero di firme uguale o superiore a cento, essa è discussa dal consiglio comunale, entro trenta giorni dalla data della sua presentazione, in una riunione aperta alla partecipazione popolare. Qualora sia intenzione del consiglio accogliere in tutto o in parte la petizione, esso adotta, ovvero impegna la giunta ad adottare, gli atti conseguenti. Durante la fase istruttoria gli organi competenti possono consultare i promotori della petizione: sono convenzionalmente ritenuti tali i primi cinque firmatari di essa.

Art. 43

(Proposte di iniziativa popolare)

1. I soggetti di cui all'art.33, comma due, lettera b), che abbiano un'età non inferiore a sedici anni, possono presentare, affinché siano adottate dagli organi competenti del comune, proposte:

- a) di modifica dello statuto;
- b) di nuovi regolamenti o di nuovi atti amministrativi;
- c) di modifica di atti o di regolamenti esistenti.

2. Le proposte di modifica dello statuto devono essere sottoscritte da non meno di duecento tra gli aventi diritto di cui al comma uno. Le altre proposte devono essere sottoscritte da non meno di cento aventi diritto.

3. La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione comporti nuove o maggiori spese, deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte.

4. Il regolamento stabilisce le modalità per la raccolta e per la verifica delle firme e garantisce altresì ai promotori la collaborazione tecnico-giuridica degli uffici comunali per la redazione della proposta.

5. Il consiglio comunale, ovvero la giunta, secondo le rispettive competenze, deliberano sulla proposta di iniziativa popolare entro novanta giorni dall'avvenuta presentazione, respingendola o accogliendola in tutto o in parte. Durante la fase istruttoria gli organi competenti possono consultare i promotori della proposta: sono convenzionalmente ritenuti tali i primi cinque firmatari di essa.

Art. 44

(Referendum di iniziativa popolare)

1. I soggetti di cui all'art.33, comma due, lettera a), che abbiano raggiunto la maggiore età, possono domandare, in un numero non inferiore al quattro per cento del loro totale, l'indizione di un referendum consultivo:

a) per chiedere l'abrogazione, in tutto o in parte, di uno o più atti amministrativi assunti dal comune, o di uno o più regolamenti comunali, che ineriscano ad una determinata materia;

b) per chiedere l'adozione - nel testo già presentato ai sensi dell'art.41, che però gli organi competenti del comune abbiano respinto in tutto o in parte -:

- 1) di una proposta d'iniziativa popolare di modifica dello statuto;
- 2) di un atto amministrativo o di un regolamento di iniziativa popolare.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì domandare, in un numero

non inferiore al quattro per cento del loro totale, l'indizione di un referendum abrogativo per l'abrogazione, in tutto o in parte, di uno o più atti amministrativi assunti dal Comune, o di uno o più regolamenti comunali, di esclusiva competenza locale. I referendum di cui al presente comma non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali mentre sarà possibile effettuarli in coincidenza con i referendum nazionali.

3. L'effetto dell'indizione dei referendum di cui ai commi 1 e 2 consiste nella sospensione delle deliberazioni in ordine a quell'oggetto.

4. Se la richiesta di referendum si riferisce al caso previsto dalla lettera b) del comma uno, essa deve essere presentata, a pena di inammissibilità, non oltre sei mesi dalla data in cui l'organo competente ha deliberato il rigetto della proposta di iniziativa popolare, o comunque non oltre sei mesi dal termine ultimo entro il quale l'organo competente avrebbe dovuto pronunciarsi.

5. La richiesta di referendum consiste in una domanda chiara e precisa rivolta agli elettori, a cui sia possibile rispondere univocamente con un sì o con un no, relativa ai provvedimenti o alle norme, o a parti di essi, di cui viene chiesta l'abrogazione, ovvero ai provvedimenti o alle norme di cui viene chiesta l'adozione.

6. Il segretario comunale sovrintende alla verifica del numero e dell'autenticità delle firme e delle modalità e dei tempi della loro raccolta, secondo le disposizioni del regolamento.

7. Spetta al comitato dei garanti, composto dal segretario comunale, che lo presiede, dal difensore civico e da un avvocato designato dal relativo ordine professionale, giudicare sull'ammissibilità della richiesta di referendum. Il comitato

può dichiarare l'inammissibilità del quesito esclusivamente per motivi di illegittimità e può proporre modifiche di esso ai promotori del referendum allo scopo di renderlo ammissibile. Esso si pronuncia entro un mese dalla presentazione della richiesta di referendum. Il giudizio di ammissibilità si svolge a seguito di un contraddittorio con tre rappresentanti del comitato promotore.

8. I promotori del referendum, prima di procedere alla raccolta delle firme nelle forme e secondo le modalità e i tempi stabiliti dallo statuto e dal regolamento, possono avanzare al comitato dei garanti richiesta di un preventivo giudizio di ammissibilità dei quesiti da sottoporre agli elettori. A tale giudizio preventivo si applicano le norme di cui al comma sette. Ad una richiesta di referendum, il cui quesito sia stato sottoposto con esito positivo al giudizio preventivo del comitato dei garanti prima della raccolta delle firme, si applicano i soli controlli previsti dal comma sei.

9. Quando una richiesta di referendum di iniziativa popolare abbia raccolto il prescritto numero di firme e il quesito referendario sia stato dichiarato ammissibile dal comitato dei garanti, il presidente del consiglio, con proprio atto da emanarsi nei successivi trenta giorni, indice il referendum. La data e le modalità del suo svolgimento sono stabilite in base alla legge e al regolamento di cui all'art.6, comma due, lettera b).

10. Il regolamento che disciplina i referendum di iniziativa popolare contiene, tra l'altro, norme che garantiscono:

a) la segretezza del voto;

b) il diritto dei promotori di essere rappresentati nel comitato organizzatore e di nominare propri rappresentanti nei seggi per tutte le operazioni di voto, di conteggio e di verifica;

c) regole di propaganda elettorale uguali per tutti;

d) la parità di diritti tra le diverse posizioni.

11. I referendum di iniziativa popolare non si tengono nel caso in cui, prima di attivarne lo svolgimento, sia divenuta esecutiva, secondo le norme di legge, la deliberazione con cui il consiglio comunale o la giunta, in base alle rispettive competenze, accolgono in modo sostanziale la richiesta che è oggetto del referendum. Qualora i promotori di esso ritengano che la loro richiesta non sia stata accolta in modo sostanziale, possono appellarsi al comitato dei garanti perché decida se il referendum debba ugualmente tenersi. I tempi e le modalità dell'appello al comitato dei garanti e della risposta di questo sono definiti dal regolamento.

12. Spetta al regolamento del consiglio stabilire il numero massimo di referendum che possono essere tenuti nello stesso turno elettorale e definire i criteri per l'eventuale svolgimento contemporaneo di referendum di iniziativa popolare e di consultazioni popolari generali promosse dal consiglio comunale.

Art. 45

(Esito ed effetti del referendum di iniziativa popolare)

1. I referendum di iniziativa popolare sono validi se abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. L'abrogazione, la richiesta di abrogazione, ovvero di adozione, di norme o di atti risulta accolta se il numero delle risposte affermative al quesito referendario, validamente espresse, supera il numero delle risposte negative; altrimenti è respinto.

2. L'esito del referendum è proclamato dal Presidente del Consiglio

entro ventiquattro ore dal termine dei conteggi e delle verifiche.

3. Il consiglio e la giunta, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla volontà popolare.

Art. 46

(Atti e materie esclusi dall'iniziativa popolare)

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:

- a) contabilità, finanze, tributi e tariffe;
- b) elezioni;
- c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) gestione del personale;
- e) atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo;
- f) disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.

2. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum sul medesimo oggetto non può essere ripetuto prima che sia terminato il mandato amministrativo.

3. Non è ammessa l'iniziativa popolare per l'adozione di provvedimenti o di regolamenti tendenti a negare o a limitare i diritti della persona e del cittadino.

Capo III

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47

(Ricorso in giudizio)

1. Ciascun elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune anche in sede civile e penale. Nel caso di soccombenza non si applica

l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso se il Comune, costituitosi in giudizio anche in un secondo momento, ha aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. Tutte le Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della Legge 8 luglio 1986 n.349 sono legittimate a proporre dinanzi al giudice ordinario azione di risarcimento del danno sostituendosi al Comune quando questo è soggetto processualmente legittimato ad agire.

Art. 48 (Procedimento amministrativo)

1. Il comune svolge la propria attività amministrativa nel rispetto della legge e dello statuto e secondo i principi di trasparenza, partecipazione, responsabilità, semplicità, tempestività.

2. Il regolamento di cui all'art.6, comma due, lettera c), disciplina tra l'altro:

a) i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti cartacei, elettromagnetici, fotocinematografici, e di qualunque altra specie;

b) lo svolgimento del procedimento amministrativo, specificando per ciascun tipo le unità organizzative competenti all'istruzione e alla definizione, l'autorità competente all'emanazione finale dell'atto, i termini entro i quali il procedimento deve essere concluso, l'obbligo di motivazione del provvedimento;

c) la determinazione del responsabile del procedimento. Quando non sia determinato in base alla legge o al regolamento, esso è individuabile nel funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio competente o, in mancanza, del dirigente di settore;

d) le comunicazioni agli interessati dell'avvio del procedimento, nei casi in cui non sussistano particolari ragioni di celerità;

e) i criteri di individuazione dei soggetti, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, che a norma di legge devono essere informati dell'inizio del procedimento, ovvero che hanno facoltà di intervenire in esso prendendo visione degli atti relativi o presentando memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare;

f) le procedure di accordo con gli interessati, preventive alla definizione dell'atto, nei casi in cui gli effetti si riflettano su diritti soggettivi e interessi legittimi, e in quanto l'amministrazione possa legittimamente ricorrere ad esse. Possono essere conclusi anche accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche, col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico;

g) le procedure e le forme, ed eventualmente anche i tempi, con cui sono predeterminati e resi pubblici i criteri e le modalità in base ai quali l'amministrazione concede sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone e ad enti pubblici e privati.

Art. 49 (Semplificazione dell'azione amministrativa)

1. In tutti i casi previsti dalla legge, i settori, gli uffici e i servizi del comune, per i procedimenti di loro competenza:

a) promuovono l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione da parte dei cittadini;

b) acquisiscono d'ufficio gli atti e i documenti già in possesso dell'amministrazione, e accertano d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente, o altra

pubblica amministrazione, è tenuta a certificare;

c) acquisiscono d'ufficio i pareri di organi consultivi e le valutazioni tecniche che in base alla legge devono essere espresse da organi o enti appositi;

d) predispongono appositi moduli, con le relative istruzioni per la compilazione e le informazioni sull'iter, per tutti i procedimenti amministrativi che si attivano su domanda dei cittadini.

2. Il regolamento di cui all'art.6, comma due, lettera c), individua tra i dirigenti e i funzionari del comune quelli che hanno il potere di indire una conferenza dei servizi per un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero di partecipare ad una conferenza dei servizi indetta da altra amministrazione.

Capo IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 50 (Istituzione del Difensore Civico)

1. Il comune istituisce il difensore civico mediante convenzione con altri comuni del Valdarno o con la provincia di Arezzo, ovvero con altri comuni e con la provincia.

2. La convenzione di cui al comma uno:

a) regola i rapporti finanziari tra gli enti contraenti, le garanzie e gli obblighi reciproci, e tutti gli oneri per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico;

b) definisce i rapporti giuridici e contrattuali con il difensore civico, anche delegandone la gestione ad uno degli enti convenzionati;

c) prevede che sia eletto alla funzione di difensore civico colui che riporti, nelle forme e con le maggioranze prescritte dai

rispettivi statuti, il voto favorevole dei consigli degli enti che aderiscono alla convenzione;

d) stabilisce che le funzioni e i poteri del difensore civico sono quelli definiti dalle norme statutarie e regolamentari approvate da ciascuno degli enti che aderisce alla convenzione;

e) definisce la durata del mandato del difensore civico, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, i requisiti professionali e morali e le competenze in discipline giuridico-amministrative richiesti per l'elezione.

3. La convenzione di cui al comma uno è approvata dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. L'elezione del difensore civico è successiva all'approvazione della convenzione di cui al comma uno. Risulta eletto quel candidato che riporti, secondo le procedure previste dal regolamento del consiglio, almeno la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

5. E' in facoltà del comune, per gravi e comprovati motivi, recedere dalla convenzione prima della scadenza del mandato del difensore civico, previa deliberazione del consiglio, assunta con la stessa maggioranza prescritta per l'approvazione della convenzione.

Art. 51 (Funzioni del Difensore Civico)

1. Il consiglio comunale approva, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, contestualmente alla convenzione di cui all'art.48, comma uno, il regolamento sui poteri e le funzioni del difensore civico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

a) il difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze

e ritardi dell'amministrazione, sia su domanda di cittadini o di associazioni che di propria iniziativa;

b) il difensore civico esercita le sue funzioni in relazione all'attività degli uffici e dei servizi del comune di San Giovanni Valdarno, degli enti e delle aziende dipendenti, dei concessionari dei pubblici servizi. Egli accerta lo stato dei fatti prospettato da cittadini ed utenti, con la facoltà di verificarli con i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi interessati e con il potere di ottenere atti e documenti;

c) ogni richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi, o dei settori, entro un termine non superiore a trenta giorni. Il dirigente o il funzionario che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla legge e dai regolamenti;

d) quando la richiesta del cittadino si riferisca alla produzione di atti amministrativi, il difensore civico può convocare il responsabile del settore o dell'ufficio per l'esame congiunto dello stato del procedimento o per informarsi della relativa istruttoria, al fine di assicurare una corretta definizione dell'atto, nel rispetto delle esigenze del richiedente. Il rifiuto del dirigente o del funzionario a proposte del difensore civico è verbalizzato e comunicato al Sindaco;

e) il difensore civico, quando riscontri negligenze e inidoneità gravi e reiterate, con adeguata motivazione può chiedere all'amministrazione la sostituzione del responsabile del procedimento;

f) il difensore civico attiva il Sindaco, il presidente del consiglio, gli organi esecutivi degli enti e delle aziende dipendenti, i concessionari dei servizi pubblici, producendo memorie e richieste di audizione quando lo ritenga opportuno per il buon andamento

dell'amministrazione e per l'efficienza dei pubblici servizi;

g) è membro del Comitato dei garanti in materia di referendum;

h) il difensore civico esercita, nelle materie stabilite dalla legge, il controllo di regolarità amministrativa sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, qualora almeno cinque consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata. La richiesta, inoltrata entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio, deve indicare esplicitamente le presunte irregolarità e le norme violate. Se ritiene che la deliberazione sia irregolare, il difensore civico ne dà comunicazione, entro quindici giorni, al sindaco o al presidente del consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, ed invita l'organo deliberante ad eliminare le irregolarità riscontrate.

Se l'organo deliberante non ritiene di modificare l'atto, lo sottopone alla conferma da parte del consiglio comunale. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;

i) Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

a) gli atti e i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

c) entro il 31 gennaio di ogni anno, il difensore civico presenta al consiglio una relazione annuale, riepilogativa dell'attività svolta, evidenziando le disfunzioni, i ritardi e le omissioni, e formulando proposte per il loro superamento.

2. Il difensore civico svolge le sue funzioni avvalendosi di un proprio ufficio, con sede, personale e servizi di supporto assegnati dal comune secondo le

modalità definite dal regolamento di cui al comma uno.

3. Al difensore civico viene altresì affidato il controllo sostitutivo sugli atti che verrà disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO V L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 52 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in osservanza dei criteri generali d'organizzazione determinati, con apposito provvedimento consiliare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35, comma 2-bis, della legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni. Il personale ad essi assegnato opera con professionalità al servizio dei cittadini e risponde del proprio operato agli organi dell'ente. Nell'attuazione di tali principi i dirigenti, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti, dispongono l'impiego delle risorse con razionalità economica e perseguono l'elevazione dei livelli di produttività.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile e adattabile ai compiti assegnati alla struttura dai programmi dell'ente. Il relativo regolamento, in particolare:

a) stabilisce che gli uffici e i servizi si articolano in unità organizzative secondo i criteri di cui al comma uno;

b) può ordinare gli uffici e i servizi entro le strutture organizzative verticali di massima dimensione, rappresentate dai settori;

c) individua le strutture organizzative orizzontali di massima dimensione, denominate aree funzionali, costituenti l'insieme di più settori tra loro integrabili in relazione ai singoli programmi e progetti obiettivo, ai servizi erogati e alle attività svolte;

d) assicura la mobilità del personale, secondo i programmi e i compiti stabiliti dall'ente;

e) prevede che ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, sia preposto un responsabile che risponda dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

f) assicura che ad ogni livello di responsabilità sia garantita l'autonomia funzionale e organizzativa necessaria allo svolgimento del compito assegnato;

g) definisce la responsabilità del personale per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati assegnati e favorisce la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei programmi di lavoro delle diverse articolazioni organizzative.

3. La dotazione organica del personale, approvata dal competente organo, prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie categorie in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale secondo i criteri definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del comma due, lettera d).

4. L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali è disposta con atto del Sindaco, nel rispetto delle norme vigenti.

5. I criteri di organizzazione del lavoro del personale comunale sono definiti, nel quadro degli indirizzi e delle prescrizioni generali espressi dal Sindaco o dalla giunta, dalla conferenza

permanente dei dirigenti, nel rispetto dei principi di cui al comma uno. L'assegnazione dei compiti al personale di ciascuna unità organizzativa compete al responsabile dell'ufficio o del servizio, che tiene conto delle indicazioni espresse dal dirigente di settore.

6. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione e di aggiornamento professionale, riferiti in particolare all'evoluzione delle tecniche di programmazione e di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari, avendo anche presente il perseguimento di uguali opportunità di carriera tra donna e uomo.

Art. 53 (Stato giuridico del personale)

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti di carattere collettivo nazionale o decentrato.

2. La legge, il regolamento ed il contratto collettivo nazionale disciplinano, secondo le rispettive competenze, l'accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri lavoratori e i diritti ad essa connessi secondo le norme vigenti.

Art. 54 (Funzioni e responsabilità della dirigenza)

1. Alla direzione dei settori e al coordinamento delle aree funzionali sono preposti dipendenti con qualifica dirigenziale.

2. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente :

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie,
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale,
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza,
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco."

3. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative"

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

5. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, secondo le modalità previste dall'art.147 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

6. Le modalità di sovrintendenza tra le competenze dei dirigenti e quelle del segretario comunale sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco; sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità, particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

Art. 55 (Altre funzioni di direzione)

1. La funzione di direzione delle sfere di competenza sottordinate a quelle di cui all'art.51, comma uno, sono esercitate attraverso i responsabili di esse.

2. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi dirigere gli uffici e i servizi loro assegnati, coadiuvare il dirigente nella definizione dei programmi di lavoro, controllare lo svolgimento dei compiti attribuiti alle unità organizzative del proprio ufficio o servizio, rilasciare i pareri tecnici, esprimere proposte al dirigente sia sull'assetto organizzativo che sull'organizzazione del lavoro dei propri uffici o servizi.

Art. 56 (Valutazione del personale con compiti di direzione)

1. L'operato del dirigente è valutato dal Sindaco, sentita la giunta, secondo le procedure stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in relazione ai programmi realizzati e agli obiettivi conseguiti. Nel caso in cui tale valutazione evidenzi manifeste incapacità di direzione o di realizzazione dei programmi deliberati dall'ente, ovvero risulti fondata la richiesta del difensore civico, di cui all'art.48, comma uno, lettera e), il Sindaco provvede all'adozione delle necessarie od opportune misure revocatorie previste dalla vigente normativa, fatta salva l'assunzione di ogni ulteriore azione a tutela delle ragioni dell'ente.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono valutati dal rispettivo dirigente, secondo le procedure definite dal regolamento.

Art. 57 (Incarichi di coordinamento)

1. Il Sindaco, sentita la giunta, può conferire incarichi di coordinamento di aree funzionali ai dirigenti, per periodi determinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tali incarichi sono finalizzati al conseguimento di obiettivi o all'attuazione

di programmi tramite il raccordo fra più settori e/o altre unità organizzative.

2. L'eventuale rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento motivato, che comprende anche la valutazione analitica dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento delle funzioni di coordinatore.

3. E' ammessa la revoca anticipata dell'incarico, con provvedimento motivato, in presenza di risultati inadeguati rispetto agli obiettivi fissati, ovvero nel caso in cui siano nel frattempo venuti meno i presupposti e le condizioni che avevano determinato il conferimento dell'incarico.

4. L'incarico comporta l'attribuzione di una indennità di funzione, che cessa alla conclusione o alla revoca di esso.

Art. 58 (Uffici e unità operative speciali)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina il potere di istituire uffici o unità operative speciali che per la natura delle loro funzioni non fanno parte di alcun settore o area funzionale, nonché la relativa competenza.

2. Tra gli uffici o le unità operative speciali di cui al primo comma possono essere compresi quelli che assicurano il controllo economico interno di gestione, la segreteria degli organi di governo, l'informazione e le pubbliche relazioni, la verifica dell'efficienza dei procedimenti amministrativi intersettoriali, le attività di supporto in campo giuridico e programmatico.

3. Per l'elaborazione e l'attuazione di programmi a termine e di progetti obiettivi, possono essere istituiti uffici, servizi, gruppi di studio e di ricerca, unità operative speciali, per un periodo determinato. L'atto istitutivo ne definisce

la composizione, la durata e il funzionamento, secondo prescrizioni dettate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 59 (Vicesegretario comunale)

1. Il vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Può essere conferita al vicesegretario la responsabilità di unità organizzativa, nonché di uno o più uffici o unità operative speciali, di cui all'art.55, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 60 (Segretario comunale)

1. Al Segretario Comunale spettano le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente, ovvero affidategli dal Sindaco sulla base degli stessi.

Art. 61 (Direttore Generale)

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Ad

esso competono la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contabilità degli enti locali

3. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale.

4. La durata dell'incarico del direttore generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco che lo ha conferito.

Art. 62

(Conferenza permanente dei dirigenti)

1. Per l'esercizio integrato delle competenze dei diversi settori e per favorire una gestione amministrativa articolata per programmi e per progetti, è istituita la conferenza permanente dei dirigenti.

2. Il direttore generale o, in assenza di sua nomina il segretario comunale convoca la conferenza, anche su richiesta del Sindaco o di uno o più dirigenti, e la presiede. E' in facoltà del Sindaco partecipare ai lavori della conferenza quando ne abbia richiesto la convocazione.

3. Nel rispetto delle competenze assegnate dallo statuto agli organi elettivi, al segretario comunale e ai singoli dirigenti, spetta alla conferenza, nell'ambito delle disposizioni recate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi:

a) assicurare che la gestione amministrativa dell'ente sia rispondente agli indirizzi e alle direttive emanati dagli organi elettivi;

b) definire le procedure dei provvedimenti complessi che interessano più settori e più aree funzionali;

c) stabilire i modi della collaborazione tra settori diversi dell'amministrazione, compresa l'istituzione di gruppi di lavoro intersettoriali;

d) esprimere pareri di fattibilità, istruttori o consultivi, sui programmi e i progetti di rilievo intersettoriale;

e) assumere le decisioni di rilievo intersettoriale in ordine all'organizzazione dell'attività lavorativa dell'ente, nei limiti delle norme vigenti e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dagli altri organi;

f) verificare lo stato della gestione dei servizi e degli uffici, anche ai fini del coordinamento;

g) esprimere proposte e pareri sulle deliberazioni che concernono la pianta organica e l'assegnazione del personale ai vari uffici e servizi.

h) provvedere agli adeguamenti regolamentari secondo quanto disposto dall'art.7 comma 3.

4. Spetta in particolare alla conferenza dei dirigenti, in assenza della nomina del direttore generale, e sulla base degli indirizzi e delle disposizioni definiti dal Sindaco e dalla giunta, predisporre gli atti programmatici di cui agli artt.72 e 73, nonché gli altri piani e programmi intersettoriali e generali richiesti dalle norme vigenti e dagli atti di indirizzo del consiglio. Spetta altresì alla Conferenza dei Dirigenti, in assenza di nomina del direttore generale e sulla base del piano degli obiettivi stabiliti dalla Giunta, formulare la proposta di piano esecutivo di gestione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contabilità degli Enti Locali.

5. Il funzionamento della conferenza e le modalità d'esercizio delle attribuzioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, che può prevedere ulteriori competenze rimesse a tale organo collegiale.

Art. 63
(Personale a contratto)

1. Il comune può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia, tra cui, in particolare, l'art. 51, commi 5 e 5 bis, della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il regolamento può prevedere che il comune, per il perseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

TITOLO VI
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I
LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
COMUNALI

Art. 64
(Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.

4. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro

completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.

Art. 65
(Proprietà, gestione ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza
economica)

1. Il consiglio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia, della disciplina di settore e della normativa comunitaria, può deliberare l'istituzione e l'esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza economica alle condizioni indicate nei commi che seguono.

2. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica. Il Comune, singolarmente o in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalla normativa di settore, può conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitale interamente pubblico, che rimane incedibile.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici di cui sopra può essere separata da quella di erogazione dei servizi stessi. E' in ogni caso garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, anche in forma associata, il Comune si avvale:

a) Di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la

partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

- b) Di imprese idonee, da individuare mediante procedure di evidenza pubblica.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e il rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio direttamente a:

- a) società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) società di capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Art. 66

(Gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) Istituzioni;
- b) Aziende speciali, anche consortili;
- c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.

4. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

5. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, fermo restando la competenza dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato così come disciplinato dalla normativa regionale, quest'ultimo è dichiarato servizio pubblico privo di rilevanza economica.

Art. 67

(Interventi in campo sociale e sanitario)

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, attua interventi in campo sociale e sanitario - ivi compresi gli interventi relativi all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti dei soggetti disabili - sia in forma diretta, sia

attraverso le altre forme di gestione associata previste dalla normativa vigente.

2. Il comune, altresì, con apposito regolamento, disciplina l'organizzazione del servizio di segreteria per i rapporti con i soggetti disabili.

Art. 68 (Gestione in economia)

1. Il consiglio comunale, nel caso di cui all'art.64, comma 2, con apposite norme di natura regolamentare, stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la fruizione di essi da parte dei cittadini, e determinando i criteri per il contenimento dei costi, per il conseguimento di un'elevata qualità delle prestazioni e per la determinazione degli eventuali corrispettivi degli utenti e degli eventuali costi sociali a carico del comune.

Art. 69 (Istituzioni)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale o economica, il consiglio comunale può istituire organismi strumentali del comune, denominati istituzioni, dotati di autonomia gestionale, con l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Il consiglio comunale costituisce un'istituzione con deliberazione in cui sono indicati il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi e il personale. Alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e per la gestione, che determina tra l'altro:

- a) gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale;
- b) il numero dei membri del consiglio di amministrazione e gli eventuali requisiti

particolari richiesti per i componenti degli organi, nonché le indennità loro spettanti;

c) le competenze del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore dell'istituzione, e i reciproci rapporti;

d) le modalità con cui il consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi programmatici dell'istituzione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali;

e) le forme di vigilanza e di controllo sulla gestione da parte degli organi del comune.

3. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale, con la conseguente responsabilità. Esso è nominato o mediante pubblico concorso, o con contratto a termine, o scegliendolo fra i dipendenti del comune che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.

4. L'istituzione può svolgere la sua attività avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni senza fini di lucro che abbiano finalità analoghe alle proprie.

Art. 70 (Aziende speciali)

1. Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il consiglio comunale può istituire aziende speciali dotate di personalità giuridica, ovvero assumere partecipazioni azionarie in aziende speciali a prevalente capitale pubblico.

2. Le aziende speciali uniformano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale è approvato dal consiglio comunale. Esso disciplina:

a) gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi elettivi del comune, tra cui sono comunque compresi il bilancio annuale e la relazione con la quale gli organi dell'azienda danno conto dei risultati della gestione;

b) il numero dei membri del consiglio di amministrazione e gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti degli organi;

c) le competenze del presidente, del consiglio di amministrazione, del direttore e del collegio dei revisori dei conti; i rapporti reciproci; la durata in carica degli organi;

d) le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'azienda;

e) le modalità di controllo, di vigilanza e di verifica della gestione aziendale da parte degli organi del comune.

Art. 71

(Nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali)

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione e dell'azienda speciale è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti con proprio atto dal consiglio comunale.

2. Le nomine sono disposte dal Sindaco entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del mandato dei componenti da sostituire, tenendo conto in via non esclusiva delle candidature presentate per iscritto da chi aspiri alla nomina, secondo criteri di trasparenza e pubblicità.

3. Al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, il Sindaco procede alle nomine assicurando, in ciascuno dei consigli da

rinnovare, una rappresentanza ad entrambi i sessi.

4. E' in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento dalla carica i componenti del consiglio di amministrazione dell'istituzione o dell'azienda speciale. Nel provvedere alle relative sostituzioni, il Sindaco opera secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

5. Nel caso in cui restino da nominare, nel consiglio dell'istituzione o dell'azienda speciale, rappresentanti designati dai comitati di utenza di cui all'art.38, e tali designazioni non siano pervenute in tempo utile, il Sindaco procede ugualmente all'insediamento dei consigli, e provvede all'integrazione di essi con i rappresentanti dei comitati di utenza quando e se pervengano le relative designazioni ufficiali.

6. Il Sindaco informa delle nomine e ne dà motivazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva, e di ciascun membro del consiglio di amministrazione dell'istituzione o dell'azienda speciale indica i requisiti e il curriculum. Anche delle revoche è data comunicazione e motivazione al consiglio nella prima seduta successiva.

7. Il presidente dell'istituzione e quello dell'azienda speciale sono nominati dai rispettivi consigli di amministrazione.

8. Agli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali si applicano le norme sulla trasparenza dell'operato degli eletti, di cui all'art.32; in caso di loro inadempienza, il Sindaco è tenuto a disporre la revoca.

Art. 72

(Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

7. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Art. 73
(Commissione consiliare permanente di controllo)

1. E' costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.

2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengano agli enti di cui al comma precedente.

3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.

4. La Presidenza della Commissione è attribuiti ai gruppi di minoranza consiliare.

Capo II
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 74
(Gestione associata dei servizi e delle funzioni)

1. Il comune stabilisce rapporti con gli altri comuni e con le province limitrofe per promuovere le forme associative e di cooperazione più appropriate, tra quelle previste dalla legge, per la gestione in comune di attività, di servizi e di funzioni.

Art. 75
(Collaborazione tra comune e provincia di Arezzo)

1. Il comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma a quegli atti di programmazione della provincia alla cui

formazione abbia partecipato con poteri di proposta.

2. Il comune collabora con la provincia, sulla base di programmi e di progetti concordati, per la realizzazione di attività e di opere di rilevante interesse provinciale.

Art. 76 (Convenzioni)

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 77 (ConSORZI)

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.41, 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità del consorzio con

responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 78 (Accordi di programma)

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n.142, modificato dall'art.17, comma 9, della legge n.127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 79 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni)

1. Il Comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed

accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VII LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Art. 80 (Finanza comunale)

1. Il Comune, nel quadro della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria. Essa è assicurata sia con risorse proprie che con trasferimenti erariali e regionali.

2. La potestà impositiva del comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalla legge.

Art. 81 (Bilancio e programmazione finanziaria)

1. Il comune programma la propria attività in correlazione alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. A tale scopo la giunta predispose e adotta, in tempo utile per l'approvazione da parte del consiglio, la relazione previsionale e programmatica, gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e il piano degli investimenti.

2. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del bilancio del comune ed indica gli indirizzi a cui si ispira il bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi; esplicita la coerenza e la compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili, gli obiettivi e gli impegni finanziari previsti nel bilancio annuale e pluriennale.

3. Il bilancio annuale è accompagnato dalla relazione finanziaria

e dalla relazione programmatica, eventualmente distinta per settori, che reca le principali analisi per area, per programmi e per progetti e che consenta la lettura del bilancio per programmi, servizi ed interventi.

4. Fatte salve le diverse scadenze derivanti dalla legge o dagli adempimenti applicativi in essa previsti, il consiglio comunale approva entro il 31 dicembre di ciascun anno la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale e pluriennale e il piano degli investimenti relativi all'anno successivo.

Art. 82 (Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di sola competenza per un periodo pari a quello del bilancio regionale, contiene le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese relative all'intervallo temporale considerato, in relazione alla legislazione vigente e agli interventi programmati dal comune; esso costituisce il formale presupposto finanziario dei piani di investimento del comune.

Art. 83 (Bilancio annuale)

1. Il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, è riferito all'anno solare relativo e costituisce specificazione, per tale intervallo temporale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

Art. 84 (Conto consuntivo)

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e mostrati nel conto consuntivo, che deve essere

approvato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Il conto consuntivo si compone dei seguenti documenti:

- a) conto consuntivo finanziario;
- b) conto del patrimonio;
- c) conto economico.

3. Al rendiconto è allegata un'illustrazione dei dati consuntivi che espliciti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, in riferimento agli obiettivi, ai programmi e ai progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica.

Art. 85 (Controllo economico interno)

1. Il comune adotta, sulla base di tecniche adeguate, sistemi di controllo interno al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti con il massimo di economicità, di efficienza e di efficacia, e per individuare e valorizzare le responsabilità di gestione.

2. Per lo scopo di cui al comma uno sono attivate forme di controllo della gestione basata sull'adozione di una contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria attraverso sottoclassificazioni ed evidenziazioni interne che possono essere utilizzate anche ai fini fiscali.

3. Gli adattamenti metodologici e procedurali della contabilità, di cui al comma due, sono specificamente finalizzati:

- a) ad una conoscenza delle spese sostenute o da sostenere per la produzione di specifici servizi, con riferimento alle aree di attività e ai centri organizzativi elementari in cui si articola l'ente;
- b) ad una valutazione del grado di efficienza nell'utilizzazione delle risorse, mediante il confronto con indicatori;

c) alla definizione dei documenti contabili in base ad un programma di attività graduabile, in relazione al rapporto tra priorità d'intervento e possibilità finanziarie;

d) a contribuire alla definizione di procedure di controllo della gestione che permettano una verifica, anche in termini di funzionalità, sul raggiungimento degli obiettivi.

Art. 86 (Revisione economico-finanziaria)

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal collegio dei revisori dei conti, nominato dal consiglio comunale con le procedure e con le modalità stabilite dalla legge.

2. La revisione è volta alla verifica dei risultati gestionali sia dell'ente nel suo complesso che di singoli segmenti organizzativi. A tale scopo, il collegio dei revisori ha diritto di ricevere gli ordini del giorno di convocazione del consiglio, di accedere agli atti e ai documenti dell'ente e di avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali, anche informatizzate, del comune.

3. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dalla legge. Esso verifica inoltre l'osservanza, da parte dell'ente, degli indicatori di efficacia e di efficienza istituiti, nell'ambito del controllo economico interno, ai sensi dell'art.81.

4. Nell'ambito della sua funzione di collaborazione con il consiglio comunale, il collegio dei revisori fornisce dati e indicazioni tecniche, su richiesta dell'organo o del suo presidente o di singoli consiglieri. D'intesa con il presidente del consiglio, il collegio ha la facoltà di partecipare a sedute del consiglio per riferire su specifici argomenti.

Art. 87
(Regolamento di contabilità)

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i modi e le forme di registrazione delle operazioni economico-finanziarie e di rilevazione contabile. In particolare il regolamento disciplina le procedure di controllo sull'equilibrio finanziario, la gestione delle entrate e delle uscite, la gestione della cassa e i rapporti con il tesoriere, la tenuta della contabilità fiscale, l'attività ispettiva e di vigilanza, il controllo economico interno e la revisione.

Art. 88
(Entrate Comunali)

1. Il Regolamento delle entrate comunali, disciplina le procedure per l'applicazione dei tributi comunali, delle tasse, delle concessioni, delle contribuzioni e delle altre entrate patrimoniali.

2. La gestione delle entrate tributarie è disciplinata in modo, da assicurare omogeneità nelle relative procedure di accertamento e riscossione.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I
NORME FINALI

Art. 89
(Commissione di verifica dell'attuazione dello statuto)

1. Il consiglio comunale, elegge una commissione consiliare per la verifica dell'attuazione dello statuto, dotata dei poteri di cui all'art. 18, comma tre, e con il

compito di redigere i regolamenti di cui all'art.6, comma due.

Art. 90
(Regolamenti stralcio)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti indicati dallo statuto, si applicano le norme regolamentari esistenti, in quanto con esso compatibili.

2. Quando se ne presenti l'esigenza e al fine di favorire una più celere attuazione delle disposizioni statutarie, il consiglio può approvare, con le maggioranze prescritte, regolamenti stralcio, di contenuti più limitati rispetto a quelli indicati dallo statuto, a condizione che la loro efficacia abbia una durata temporale predeterminata.

Art. 91
(Entrata in vigore dello statuto)

1. Lo statuto e le sue modifiche vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e affisse all'Albo Pretorio del Comune. Entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio.

2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, lo statuto sostituisce le norme previgenti con esso incompatibili. I regolamenti indicati dallo statuto ne integrano l'efficacia sostitutiva.

